



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

Anno XLV - N. 8

31 Agosto 2001

BOZZE DI STAMPA
**BOLLETTINO UFFICIALE
DEGLI IDROCARBURI
E DELLA GEOTERMIA**

Copia del «Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia» è depositata, e può essere consultata da chiunque vi abbia interesse, presso le Sezioni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia di Bologna (Via Zamboni, 1), Roma (Via Nomentana, 41), e Napoli (Via Medina, 40); i Distretti Minerari di Bergamo (Piazza della Libertà, 1), Bologna (Via Ugo Bassi, 7), Caltanissetta (Viale Conte Ignazio Testasecca, 34), Carrara (Avenza - Via G. Pietro, 2), Firenze (Piazza Stazione, 10), Grosseto (Via Goldoni, 6), Iglesias (Via Gramsci 3 - Pal. INA), Milano (Via V. Monti, 15), Napoli (Via A. De pretis, 88), Padova (Passaggio A. De Gasperi, 3), Palermo (Via Cimabue, 2), Roma (Via Volturmo, 58), Torino (Via P. Micca, 15), Trento (Palazzo Regione - Via Gazzoletti) e Trieste (Via Cesare Battisti, 10); nonché presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

CONDIZIONI DI VENDITA PER L'ANNO 2000
del «Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia»

	ITALIA	ESTERO
	—	—
Prezzo d'abbonamento annuo...	L. 650.000	900.000
Prezzo di un fascicolo.....	» 70.000	95.000
Fascicolo doppio prezzo doppio.		

Le annate e i fascicoli arretrati vengono ceduti al prezzo dell'anno di edizione in corso

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio e scadono tutti al 31 dicembre L'importo deve essere versato anticipatamente sul c/c postale N. 387001 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA

I fascicoli eventualmente disguidati vengono rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione

~

A G E N Z I A D I V E N D I T A

00198 ROMA - Piazza Verdi, 10 - Tel. 85082147

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «MONTEMARCIANO» (Ancona) presentata dalla Società SARP.....Pag. 9

Istanza di permesso di ricerca «SANTA RITA» (Matera) presentata dalla Società Energia della Concordia.....Pag. 10

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «NOVARA» (Novara, Milano, Pavia) presentata dalla Società ENI.....Pag. 8

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «LAINATE» (Novara, Milano, Varese) presentata dalla Società ENI Pag. 12

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASERTA» (Benevento, Caserta) presentata dalla Società Forest-CMI Pag. 12

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASTELVETERE IN VAL FORTORE» (Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia) presentata dalla Società Total Fina Elf Italia..... Pag. 12

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società BG International relativa alla permesso di ricerca «FONTANELLE» (Chieti, L'Aquila)..... Pag. 12

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di assunzione, da parte delle Società ENI ed Edison Gas, della quota di titolarità rinunciata dalla Società BG International relativa alla permesso di ricerca «MONTE ARAZZECCA» (Chieti, L'Aquila, Isernia)..... Pag. 14

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CERCHIO» (L'Aquila) della Società Forest-CMI Pag. 15

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CERRETA» (Campobasso, Chieti) della Società ENI Pag. 16

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «PALAZZO S. GERVASIO» (Potenza) della Società Petrolifera Italiana Pag. 17

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «CANONICA» (Bergamo, Milano) presentata dalla Società ENI..... Pag. 18

P A R T E I I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE
TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI
21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625***PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «d342C.R.-PU» (Mare Mediterraneo, Zona C)
presentata dalla Società Puma PetroleumPag. 19

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R28.AG» (Mare
Jonio, Zone D e F) presentata dalla Società ENI (r.u.)Pag. 20

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Istanza di riduzione volontaria dell'area della concessione di coltivazione
«A.C33.AG» (Mare Adriatico, Zona A)Pag. 22

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 4 luglio 2001 di intestazione, alla Società Alumix, della quota di
titolarità della Società Alumina relativa alla concessione di coltivazione
«A.C11.AG» (Mare Adriatico, Zona A)Pag. 22

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO**DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 4 luglio 2001 di approvazione del programma di ricerca relativo
alla concessione di coltivazione «A.C32.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della
Società ENI.Pag. 24

Decreto ministeriale 4 luglio 2001 di approvazione del nuovo programma di sviluppo
relativo alla concessione di coltivazione «PORTO CORSINI MARE» (Mare
Adriatico, Zona A) della Società ENI.Pag. 26

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

- Autorizzazione ministeriale 26 aprile 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Edison Gas. Pag. 30
- Autorizzazione ministeriale 5 giugno 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società Edison Gas. Pag. 32
- Autorizzazione ministeriale 9 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Energia. Pag. 32
- Autorizzazione ministeriale 9 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società Unendo Energie. Pag. 35
- Autorizzazione ministeriale 9 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Edison Gas. Pag. 37
- Autorizzazione ministeriale 9 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Dalmine Energie. Pag. 39
- Autorizzazione ministeriale 9 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Libia da parte della Società Energia. Pag. 41
- Autorizzazione ministeriale 12 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan da parte della Società Bridas Energy International..... Pag. 43
- Autorizzazione ministeriale 27 luglio 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Unendo Energie. Pag. 45
- Autorizzazione ministeriale 30 luglio 2001 di autorizzazione all'aumento del quantitativo da importare del gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Dalmine Energie. Pag. 47
- Autorizzazione ministeriale 3 agosto 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Sondel. Pag. 49
- Autorizzazione ministeriale 6 agosto 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto nel Qatar da parte della Società Edison Gas Pag. 50

Autorizzazione ministeriale 30 agosto 2001 di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan da parte della Società Unendo EnergiePag. 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Comunicato 31 agosto 2001 riguardante la pubblicazione dei dati relativi alle capacità di trasporto continue per l'anno termico 1° ottobre 2001 - 1° ottobre 2002.....Pag. 51

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XXXIX	1	31 gennaio 1995	1	18	XLII	7	31 luglio 1998	123	131
XXXIX	2	28 febbraio 1995	19	34	XLII	8	31 agosto 1998	132	141
XXXIX	3	31 marzo 1995	35	53	XLII	9	30 settembre 1998	142	145
XXXIX	4	29 aprile 1995	54	81	XLII	10	31 ottobre 1998	146	169
XXXIX	5	31 maggio 1995	82	90	XLII	11	30 novembre 1998	170	177
XXXIX	6	30 giugno 1995	91	116	XLII	12	31 dicembre 1998	178	200
XXXIX	7	31 luglio 1995	117	136					
XXXIX	8	31 agosto 1995	137	163	XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26
XXXIX	9	30 settembre 1995	164	180	XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35
XXXIX	10	31 ottobre 1995	181	200	XLIII	3	31 marzo 1999	36	58
XXXIX	11	30 novembre 1995	201	208	XLIII	4	30 aprile 1999	59	92
XXXIX	12	31 dicembre 1995	209	219	XLIII	5	31 maggio 1999	93	113
					XLIII	6	30 giugno 1999	114	137
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
					XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91					
XLI	7	31 luglio 1997	92	106	XLV	1	31 gennaio 2001		
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	2	29 febbraio 2001		
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	5	31 maggio 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	6	30 giugno 2001		
					XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24					
XLII	3	31 marzo 1998	25	48					
XLII	4	30 aprile 1998	49	59					
XLII	5	31 maggio 1998	60	75					
XLII	6	30 giugno 1998	76	122					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

P E R M E S S I D I R I C E R C A

I S T A N Z E D I P E R M E S S I D I R I C E R C A

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di permesso di ricerca «MONTEMARCIANO» presentata dalla Società SARP (estratto).

Richiedente: Società SARP - Noventa Vicentina (VI), Via Cesare Battisti,10.

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONTEMARCIANO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Ancona.- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 117.- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	Intersezione tra il meridiano 0° 52' e la linea di costa di bassa marea;	
b	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 0°57';	
c	0° 57'	43° 36'
d	0° 55'	43° 36'
e	0° 55'	43° 35'
f	0° 53'	43° 35'
g	0° 53'	43° 36'
h	0° 52'	43° 36'
i	0° 52'	43° 37'
l	0° 49'	43° 37'
m	0° 49'	43° 38'
n	0° 51'	43° 38'
o	0° 51'	43° 39'
p	0° 52'	43° 39'

Dal vertice a al vertice b il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- *Superficie richiesta:* km² 49,4.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di permesso di ricerca «SANTA RITA» presentata dalla Società Energia della Concordia (estratto).

Richiedente: Società ENERGIA DELLA CONCORDIA - Roma, Largo Nino Franchellucci, 81.

Data di presentazione dell'istanza: 31 luglio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SANTA RITA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Matera.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 200.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	4° 00'	40° 30',588
b	4° 00'	40° 28'
c	3° 58'	40° 28'
d	3° 58'	40° 29',300
e	3° 58',142	40° 29',192

- *Superficie richiesta*: km² 9,65.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. xx fuori testo.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «NOVARA» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 luglio 2001, la Società ENI, in qualità di titolare del permesso di ricerca «NOVARA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 459 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione l'area del permesso di ricerca «NOVARA» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	3° 52'	45° 32'
b	3° 48'	45° 32'
c	3° 48'	45° 28'
d	3° 46'	45° 28'
e	3° 46'	45° 26'

F	3° 30'	45° 26'
G	3° 30'	45° 22'
H	3° 38'	45° 22'
I	3° 38'	45° 20'
L	3° 49'	45° 20'
M	3° 49'	45° 22'
N	3° 52'	45° 22'

- *Superficie*: Km² 454,37.

- *Superficie richiesta*: Km² 333,62.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «LAINATE» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 18 luglio 2001, la Società ENI, in qualità di titolare del permesso di ricerca «LAINATE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 471 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione l'area del permesso di ricerca «LAINATE» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	3° 48'	45° 34'
b	3° 28'	45° 34'
c	3° 28'	45° 33'
d	3° 23'	45° 33'
e	3° 23'	45° 26'
f	3° 26'	45° 26'
g	3° 26'	45° 22'
h	3° 30'	45° 22'
i	3° 30'	45° 26'
l	3° 38'	45° 26'
m	3° 38'	45° 27'
n	3° 36'	45° 27'
o	3° 36'	45° 31'
p	3° 38'	45° 31'
q	3° 38'	45° 32'
r	3° 44'	45° 32'
s	3° 44'	45° 31'
t	3° 47'	45° 31'
u	3° 47'	45° 30'
v	3° 48'	45° 30'

- *Superficie*: Km² 480,20.

- *Superficie richiesta*: Km² 357,39.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASERTA» presentata dalla Società Forest-CMI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 24 luglio 2001, la Società FOREST-CMI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Caserta e Benevento convenzionalmente denominato «CASERTA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 436 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASTELVETERE IN VAL FORTORE» presentata dalla Società Total Fina Elf Italia (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 24 luglio 2001, la Società TOTAL FINA ELF ITALIA, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia convenzionalmente denominato «CASTELVETERE IN VAL FORTORE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 439 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società BG International relativa alla permesso di ricerca «FONTANELLE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato

accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE» in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila;

Visti i DD.MM. 12 luglio 1995, 22 ottobre 1997, 13 febbraio 1998 e 30 marzo 2000 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A., B.G. International-Ltd. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 30% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale la scadenza del permesso è stata posticipata al 14 giugno 2004 a seguito della sospensione del decorso temporale del permesso stesso;

Visto l'atto pervenuto 18 giugno 2001, con il quale la Società B.G. International-Ltd. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 18 giugno 2001 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE», in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila già attribuita alla Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.:	80%;
Edison Gas-S.p.A.:	20%.

Rappresentante unica è confermata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 alle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Chieti.

Roma, 18 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

Assunzione, da parte delle Società ENI ed Edison Gas, della quota di titolarità rinunciata dalla Società BG International relativa alla permesso di ricerca «MONTE ARAZZECCA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società ENI-S.p.A., BG International-Ltd. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 55%, 25% e 20%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZZECCA» in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia;

Visto l'atto pervenuto il 18 giugno 2001, con il quale la Società BG International-Ltd. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente le Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A. hanno dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 18 giugno 2001 la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZZECCA», in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia già attribuita alla Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) è assunta per la quota del 18% dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p.

20097) e per la quota del 7% dalla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 73%;

Edison Gas-S.p.A.: 27%.

Rappresentante unica è confermata la Società ENI-S.p.A..

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 alle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di L'Aquila.

Roma, 18 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CERCHIO» della Società Forest-CMI (v. Tavola fuori testo n. 43 del *B.U.I.G.* - Anno XL - N. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle

condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 25 luglio 1996, con il quale alla Società Red Eagle Resources Corporation, è stato accordato fino al 25 luglio 2002 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CERCHIO» in territorio della provincia di L'Aquila;

Visti i DD.MM. 20 maggio 1998 e 30 novembre 1999, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata alla Società Forest CMI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 22 maggio 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Via Annia Faustina, 60 (C.a.p. 00153) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CERCHIO», dell'estensione di kmq 398,60 (trecentonovantottovirgolasessanta) in territorio della provincia di L'Aquila di cui è titolare in base al D.M. 30 novembre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio di L'Aquila.

Roma, 18 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «CERRETA» della Società ENI (v. Tavola fuori testo n. 44 del *B.U.I.G.* - Anno XL - N. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Avviso: il testo informatizzato del decreto riguardante il permesso «CERRETA» non è disponibile. Ogni eventuale informazione può essere richiesta alla Redazione.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «PALAZZO S. GERVASIO» della Società Petrolifera Italiana (v. Tavola fuori testo n. 45 del *B.U.I.G.* - Anno XL - N. 8).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 25 luglio 1996, con il quale alla Società Petrolifera Italiana -S.P.I.-S.p.A., è stato accordato fino al 25 luglio 2002 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «PALAZZO S. GERVASIO» in territorio della provincia di Potenza;

Visto l'atto pervenuto il 9 agosto 2000, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «PALAZZO S. GERVASIO», dell'estensione di kmq 166,06 (centosessantaseivirgolazerosei) in territorio della provincia di Potenza di cui è titolare in base al D.M. 25 luglio 1996 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società interessata tramite l'Agenzia del Demanio di Potenza.

Roma, 18 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «CANONICA» presentata dalla Società ENI
(estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 31 luglio 2001.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga:
«CANONICA» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 910 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Bergamo - Milano.

- *Superficie*: km² 53,02.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 53,02.

PARTE II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **000**.

Istanza di permesso di ricerca «d342C.R.-PU» presentata dalla Società Puma Petroleum (estratto).

Richiedente: Società PUMA PETROLEUM - Roma, Lungotevere dei Mellini, 44.

Data di presentazione dell'istanza: 23 luglio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d342C.R.-PU».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Mare Mediterraneo a sud dell'isola di Lampedusa (Zona C).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.): 960*.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	12° 21'	35° 35'
b	12° 26'	35° 35'
c	12° 26'	35° 33'
d	12° 28'	35° 33'
e	12° 28'	35° 29'
f	12° 32'	35° 29'
g	12° 32'	35° 27'
h	12° 44'	35° 27'
i	12° 44'	35° 25'
l	Intersezione tra il parallelo 35° 25' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina;	
m	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina ed il meridiano 12° 26';	
n	12° 26'	35° 31'
o	12° 21'	35° 31'

Dal vertice m al vertice l il limite del permesso è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina.

Area sensibile.

- *Superficie richiesta*: km² 716,7.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. xx fuori testo.

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «F.R28.AG» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 3 luglio 2001.

Denominazione convenzionale del permesso di ricerca del quale si richiede la prima proroga: «F.R28.AG».

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Jonio adiacente alla costa calabrese (Zone D e F).

- *Superficie*: Km² 998,70.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 25 della legge 21 luglio 1967, n. 613:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	16° 53'	39° 43'
b	17° 07'	39° 43'
c	17° 07'	39° 42'
d	17° 08'	39° 42'
e	17° 08'	39° 41'
f	17° 10'	39° 41'
g	17° 10'	39° 40'
h	17° 11'	39° 40'
i	17° 11'	39° 39'
l	17° 13'	39° 39'
m	17° 13'	39° 38'
n	17° 15'	39° 38'
o	17° 15'	39° 36'
p	17° 16'	39° 36'
q	17° 16'	39° 32'
r	17° 17'	39° 32'
s	17° 17'	39° 31'
t	17° 18'	39° 31'
u	17° 18'	39° 28'
v	Intersezione tra il parallelo 39°28' e la linea di costa di bassa marea;	
z	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il meridiano 16°57';	

a'	16°57'	39° 34'
b'	16°56'	39° 34'
c'	16°56'	39° 35'
d'	16°54'	39° 35'
e'	16°54'	39° 39'
f	16°53'	39° 39'

Dal vertice v al vertice z il limite del permesso è costituito dalla linea di costa di bassa marea.

Area sensibile.

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la prima proroga: Km² 743,35.*

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Istanza di riduzione volontaria dell'area della concessione di coltivazione «A.C33.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 2001, la Società ENI, in qualità di titolare della concessione di coltivazione «A.C33.AG» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 1021 di riferimento), ha chiesto la riduzione volontaria dell'area della concessione stessa. In seguito a tale riduzione l'area della concessione di coltivazione «A.C33.AG» è delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	12° 41'	44° 47'
b	12° 46'	44° 47'
c	12° 46'	44° 46'
d	12° 47'	44° 46'
e	12° 47'	44° 43'
f	12° 54'	44° 43'
g	12° 54'	44° 38'
h	12° 50'	44° 38'
i	12° 50'	44° 39'
l	12° 49'	44° 39'

m	12° 49'	44° 40'
n	12° 47'	44° 40'
o	12° 47'	44° 41'
p	12° 46'	44° 41'
q	12° 46'	44° 42'
r	12° 42'	44° 42'
s	12° 42'	44° 44'
t	12° 40'	44° 44'
u	12° 40'	44° 46'
v	12° 41'	44° 46'

- *Superficie*: Km² 403,65.

- *Superficie richiesta*: Km² 146,87.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 2001.

Intestazione, alla Società Alumix, della quota di titolarità della Società Alumina relativa alla concessione di coltivazione «A.C11.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9;

Vista la legge del 1° giugno 1939, n. 1089,

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.I. 26 giugno 1981, con il quale alla società AGIP S.p.A. è stata accordata, per la durata di anni trenta, a decorrere dal 23 ottobre 1979, la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "A.C11.AG", ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A" lungo la linea di delimitazione italo-jugoslavia, dell'estensione di Km² 154,69;

Visti i DD.MM., 27 dicembre 1983, 4 luglio 1989 e 13 febbraio 1998 con i quali la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società ENI S.p.A. e ALUMINIA S.p.A. con quote rispettivamente del 90% e 10% rappresentate dalla prima;

Vista la certificazione in data 11 novembre 1991 con la quale il Dott. Luciano Fabiani, notaio in Roma attesta con atto a suo rogito in data 23 settembre 1991 rep. 26720, registrato presso l'Ufficio del Registro di Roma il 10 ottobre 1991 -Atti Pubblici- a decorrere dal 1° novembre 1991 è stata effettuata la fusione mediante incorporazione delle Società Alumina -S.p.A. nella Società Alumix S.p.A.;

Vista l'istanza prot. CL/1076/01 pervenuta il 24 aprile 2001, con la quale la ALUMIX S.p.A., in liquidazione coatta Amministrativa per effetto del Decreto del Ministero del Tesoro 29 gennaio 1997, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 1997- Seria Generale- tramite i Commissari liquidatori, ha chiesto di assumere la quota della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C11.AG», intestata alla Società ALUMINIA S.p.A. a decorrere dal 1° novembre 1991, a seguito della fusione delle due Società mediante incorporazione della prima nella seconda e di cui all'atto pubblico del 23 settembre 1991;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dal 1 novembre 1991 la quota del 10% attribuita alla Società Alumina S.p.A. con sede in Portoscuro (Cagliari) e sede secondaria in Roma Piazza Marconi, 25, è intestata alla Società ALUMIX S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (c.f. 08510820585) con sede in Roma, Piazza Marconi, 25, a seguito della fusione mediante incorporazione della prima nella seconda della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «A.C11.AG.», ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A".

Le quote di partecipazione alla concessione sono pertanto così stabilite:

ENI S.p.A.: 90% (RU);

ALUMIX S.p.A.: 10%;

Art. 2 - Le Società sono tenute ad osservare gli obblighi stabiliti nei DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3- La assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla SOCIETA' ENI - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Pesaro.

Roma, 4 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 2001.

Approvazione del programma di ricerca relativo alla concessione di coltivazione «A.C32.AG» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 febbraio 1999, con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, alla Società ENI - S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C32.AG» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A";

Vista l'istanza pervenuta in data 29 dicembre 1999 con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto la modifica del programma dei lavori di ricerca;

Visto il programma dei lavori di ricerca che prevede, di eseguire il sondaggio previsto entro cinque anni dal conferimento, o sul prospect "A" o sulla nuova struttura denominata "Annalisa NE";

Vista la nota del 31 marzo 2000 con la quale è stato richiesto al Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale;

Visto il rapporto n° 2408 del 3 aprile 2000 dell'Ingegnere capo dell'UNMIG Ufficio F5 di Bologna;

Vista la nota n. 965/Via/A.o.13.S del 29 gennaio 2001 con la quale il servizio V.I.A del Ministero dell'Ambiente ha comunicato che la modifica del programma dei lavori di ricerca della concessione di coltivazione «A.C32.AG» può essere escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 348/86 a condizione che l'ENI ottemperi ad alcune prescrizioni;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, in data 4 giugno 2001 favorevole alla modifica del programma di ricerca;

DECRETA:

Art.1- E' approvata la modifica del programma di ricerca nelle premesse citate nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C32.AG.» intestata alla Società ENI S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in Roma Piazzale E. Mattei, n. 1(C.a.p.00186) Direzione ed Uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1(C.a.p. 20097).

Art. 2 - La Società è tenuta ad osservare gli obblighi stabiliti nel decreto nelle premesse citato, il quale si intende qui integralmente trascritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Sezione U.N.M.I.G. di Bologna ed alla Società ENI - S.p.A.

Roma, 4 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 2001.

Approvazione del nuovo programma di sviluppo relativo alla concessione di coltivazione «PORTO CORSINI MARE» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 5 ottobre 1966, con il quale alla Società AGIP - S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «PORTO CORSINI MARE.», ubicata nel mare Adriatico al largo della costa romagnola;

Visto il D.M. 12 marzo 1968 con il quale la concessione è stata prorogata fino al 26 maggio 1996;

Visto il D.M. 5 ottobre 1996 con il quale le concessioni «PORTO CORSINI MARE» e «FASCIA CERVIA MARE» sono state unificate e la nuova concessione denominata «PORTO CORSINI MARE» di Km² 56,41, con scadenza fissata al 26 maggio 2006, è stata intestata alla Società AGIP S.p.A.;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale, in ultimo, è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP - S.p.A. nella Società ENI - S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 16 marzo 2000 con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto la variazione del programma dei lavori per la concessione «A.C1.AG»;

Visto il programma dei lavori che prevede:

- a) perforazione del pozzo di sviluppo "Porto Corsini Mare Sud 1" e sua sistemazione a produzione con monotubolare;
- b) perforazione del pozzo di sviluppo "Porto Corsini Mare Sud 2" e sistemazione a produzione con monotubolare;
- c) realizzazione dei collegamenti tramite condotte sottomarine dei pozzi "Porto Corsini Mare Sud 1" e "Porto Corsini Mare Sud 2";

Vista la nota ministeriale prot. 446261 del 17 maggio 2000 con la quale detta variazione di programma è stata valutata positivamente per quanto riguarda gli aspetti minerari ed impiantistici e, contestualmente la Società ENI - S.p.A. è stata invitata a richiedere al Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale;

Considerato che la Società ENI - S.p.A., a seguito di una più accurata valutazione sul posizionamento della piattaforma monotubolare "Porto Corsini Mare Sud 2", ha determinato che questa ricade nell'ambito della concessione «PORTO CORSINI MARE» e che pertanto, con istanza del 18 gennaio 2001 ha chiesto una

variazione del programma dei lavori della concessione PORTO CORSINI MARE», consistente in:

- a) perforazione del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 2" e sistemazione a produzione con monotubolare;
- b) realizzazione dei collegamenti tramite condotte sottomarine del pozzo "Porto Corsini Mare Sud 2" e di tale variazione ha fornito comunicazione al Ministero servizio VIA con nota del 17 gennaio 2001;

Visto il rapporto n° 0992 del 15 febbraio 2001 dell'Ingegnere capo della sezione di Bologna Ufficio F5;

Visto il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale e relative condizioni e prescrizioni, DEC/VIA/6132 del 24 maggio 2001 emanato dal Ministero dell'Ambiente, concernente l'intero progetto di variazione del programma lavori da effettuare nelle concessioni di coltivazione «A.C1.AG» e «PORTO CORSINI MARE»;

DECRETA:

Art.1- E' approvata la modifica del programma di sviluppo nelle premesse citato nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «PORTO CORSINI MARE.» intestata alla Società ENI S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in Roma Piazzale E. Mattei, n. 1(C.a.p.00186) Direzione ed Uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1(C.a.p. 20097) che prevede:

- a) perforazione di un pozzo di sviluppo «PORTO CORSINI MARE SUD 2»e la sua sistemazione a produzione mediante installazione di monotubolare;
- b) collegamento con condotte sottomarine del nuovo pozzo «PORTO CORSINI MARE SUD 2» mediante innesto, alle suddette future condotte diPCMS1-PCC.

Art. 2 - A parte le verifiche di compatibilità ambientale e i relativi provvedimenti già emanati dalle autorità preposte alle procedure V.I.A., sono fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni che la Società, se necessario, deve acquisire da parte delle competenti Autorità circa gli aspetti di sicurezza.

Art. 3 - La Società è tenuta ad osservare gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni stabiliti nei decreti nelle premesse citati, che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Sezione U.N.M.I.G. di Bologna Ufficio F5 ed alla Società ENI - S.p.A.

Roma, 4 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

PARTE VI

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001, si pubblicano le autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, rilasciate da questo Ministero ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sino alla data del 3 agosto 2001, i cui dati riassuntivi sono riportati nella tabella n. 1 per le importazioni pluriennali e nella tabella n. 2 per quelle di durata inferiore ad un anno (SPOT).

Nella tabella n. 3 sono altresì riportati i dati sulle nuove importazioni di gas prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea comunicate a questo Ministero ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sino alla data del 31 agosto 2001.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 26 aprile 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese di Aprile dell'anno 2001 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 12.4.01 della EDISON GAS S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 18.4.01, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 300 milioni di Nmc di gas naturale prodotto in Russia, per il periodo 1° maggio – 30 settembre 2001, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal contratto stipulato dalla stessa EDISON GAS S.p.A. e PROMGAS S.p.A. in data 24.1.00, con possibilità di estensione dell'importazione per tutto il mese di ottobre 2001;

Vista la documentazione allegata all'istanza della EDISON GAS S.p.A, e in particolare:
copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
schema della struttura organizzativa;
elenco delle competenze disponibili;
elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni;
bilanci degli ultimi tre anni;
estratto del contratto di fornitura attestante l'origine del gas e sue le caratteristiche fisico – chimiche;
piano quinquennale degli investimenti;
estratto del contratto di fornitura attestante il punto di consegna del gas al confine italiano.

Vista la ulteriore documentazione inviata ad integrazione della domanda dalla EDISON GAS S.p.A. in data 26.4.01, comprovante i dati relativi al produttore e al venditore estero e l'affidabilità dell'approvvigionamento e del trasporto sino alla frontiera italiana, e in data 26.4.01, con la quale viene chiarito che i volumi di gas sono indicati in Nmc a 20 C°;

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura integrativa rispetto alle importazioni già in corso in base ad un contratto sottoscritto tra i medesimi soggetti in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;

Considerato che l'importazione ha una durata inferiore ad un anno e pertanto rientra nelle condizioni previste dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001 sopra citato;

Viste le disponibilità di stoccaggio strategico indicate dalla EDISON GAS S.p.A. e ritenuto che, nel caso in esame, data la modesta entità dei volumi aggiuntivi di gas da importare, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, per l'imposizione di ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, e direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte 31 (CAP 20121) ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Russia, per un quantitativo fino a 300 milioni di Nmc, nel periodo 1° maggio – 30 settembre 2001.

La EDISON GAS è tenuta a:
rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;
sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;
inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate.

La presente autorizzazione si intende estesa per le eventuali ulteriori forniture nel corso del mese di ottobre 2001, per un volume confrontabile con quelli mensilmente importati nel periodo 1° maggio – 30 settembre 2001, a condizione che la EDISON GAS S.p.A. comunichi a questa Direzione entro il 15 settembre 2001 l'intervenuto accordo con la PROMGAS S.p.A. in merito a detta estensione.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 26 aprile 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 5 giugno 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 31.5.01 della EDISON GAS S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 1.6.01, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare in Italia un quantitativo fino a un massimo di 200.000 Smc/giorno di gas naturale nel periodo 1° giugno 2001 - 30 settembre 2001, il quale, a partire dal 1° luglio 2001, sarà composto per il 24% di gas prodotto in Algeria;

Vista la documentazione allegata all'istanza della EDISON GAS S.p.A, e in particolare:
estratto del contratto di fornitura, sottoscritto in data 30 maggio 2001;
attestazione relativa all'origine del gas e alle sue caratteristiche fisico – chimiche;
estratto del contratto di vettoriamento attestante il punto di consegna del gas al confine italiano nel punto di immissione nella rete nazionale dei gasdotti in località Passo Gries;

Considerato che il gas di provenienza algerina, come da dichiarazione della società belga Distrigaz fornita dalla EDISON GAS S.p.A., ai fini delle operazioni doganali, viene nazionalizzato all'interno dell'Unione europea dalla stessa soc. Distrigaz all'atto della immissione nel proprio sistema di trasporto;

Considerato che l'importazione ha una durata inferiore ad un anno e pertanto rientra nelle condizioni previste dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001 sopra citato;

Viste le disponibilità di stoccaggio strategico indicate dalla EDISON GAS S.p.A. e ritenuto che, nel caso in esame, data la modesta entità dei volumi aggiuntivi di gas da importare, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, per l'imposizione di ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, e direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte 31 (CAP 20121) ad effettuare, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Algeria, per un quantitativo fino a 48.000 Smc/giorno, nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2001.

La EDISON GAS è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 5 giugno 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 9 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Energia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la propria autorizzazione in data 9.7.2001, con la quale si autorizza la società Energia S.p.A. (c.f. n.0775660012) con sede legale in via Ciovassino, 1 - 20121 Milano, ad importare, presso il terminale del gasdotto Greenstream di connessione alla rete nazionale dei gasdotti, un quantitativo di gas naturale prodotto in Libia da due giacimenti di gas naturale in corso di sviluppo, che, in funzione della data di entrata in produzione a regime dei singoli giacimenti, è previsto in 500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° novembre 2003/30 settembre 2004 al 1° settembre 2004/31 marzo 2005, in 1500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° settembre 2004/31 marzo 2005 al 1° febbraio 2005/30 novembre 2005, e infine in 2000 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° febbraio 2005/30 novembre 2005 fino al termine della fornitura, previsto 24 anni dopo la data di inizio della fornitura stessa;

Vista la domanda in data 20 giugno 2001 della società Energia S.p.A., pervenuta a questo Ministero in data 22 giugno 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, un quantitativo di gas naturale prodotto in Norvegia di 495,94 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, 600 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2002, 999,99 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, 1500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° ottobre 2003 al 1° settembre 2004/31 marzo 2005, 500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° settembre 2004/31 marzo 2005 fino al 1° febbraio 2005/30 novembre 2005, corrispondente all'inizio dell'importazione a regime di gas naturale dalla Libia di cui al punto precedente;

Vista la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa inviata in data 2 luglio 2001 dalla società Energia S.p.A., e in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo della società Energia S.p.A., con relativo certificato camerale;

dichiarazioni delle società controllanti C.I.R. S.p.A. e Verbund -Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AG con le quali si impegnano a garantire il supporto finanziario alla propria controllata società Energia S.p.A.,

struttura organizzativa ed elenco delle competenze e delle risorse umane della società Energia S.p.A.,

elenco delle attività svolte dalla società Energia S.p.A., nel corso dell'anno 2000;

bilanci della società Energia S.p.A., relativi agli anni 1999-2000 e bilanci delle società C.I.R. S.p.A e Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AG relativi al triennio 1998-2000;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l'origine del gas, l'impegno e la garanzia della fornitura per tutto il periodo contrattuale, le caratteristiche fisico - chimiche del gas oggetto della fornitura, le modalità di trasporto e di consegna del gas al confine franco-svizzero;

dati rilevanti relativi al contratto di trasporto in territorio svizzero fino al terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la società Energia S.p.A. (c.f. n.07756640012) con sede legale, direzione e uffici in via Ciovassino, 1 - 20121 Milano, ad effettuare, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di un quantitativo di gas naturale prodotto in Norvegia di 495,94 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, 600 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2002, 999,99 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, 1500 milioni di Smc annui nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 1° settembre 2004/31 marzo 2005, 500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° settembre 2004/31 marzo 2005 fino al 1° febbraio 2005/30 novembre 2005, corrispondente all'inizio dell'importazione a regime di gas naturale dalla Libia di cui in premessa.

La società Energia S.p.A. é tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.01.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 9 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 9 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Algeria da parte della Società Unendo Energie.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 1.6.2001 della soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A. con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad importare dall'Algeria un quantitativo di 295.200.000 Smc nel periodo 1.7.01 – 31.10.01, in merito alla quale la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie in data 14.6.01 aveva richiesto le necessarie integrazioni;

Vista la domanda in data 2.7.2001 della soc. UNENDO ENERGIE. S.r.l., società costituita in data 22.5.01, attualmente partecipata dalla predetta soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A. e dalla soc. ITALCOGIM S.p.A., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 215 milioni di Smc di gas naturale prodotto in Algeria, per il periodo 1°agosto 2001 – 31 ottobre 2001, con contestuale cessione alla soc. UNENDO ENERGIE. S.r.l da parte della soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A dei diritti relativi alla domanda in data 1.6.01 di cui al punto precedente;

Vista la documentazione presentata dalla soc. UNENDO ENERGIE S.r.l., e in particolare:

 copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;

 schema della struttura organizzativa;

 elenco delle competenze disponibili;

 dichiarazioni delle sopra citate società controllanti la UNENDO ENERGIE S.r.l., con le quale esse si impegnano a fornire il proprio supporto tecnico, logistico, organizzativo e finanziario alla stessa UNENDO ENERGIE S.r.l.;

 bilanci degli ultimi tre anni delle società ITALCOGIM S.p.A. e BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A;

 dichiarazioni delle soc. SONATRACH, Trans Tunisian Pipeline Company Ltd, e Transmediterranean Pipeline Company Ltd, attestanti l'origine del gas, le sue caratteristiche fisico – chimiche, e i dati rilevanti sui contratti di trasporto;

 richiesta di stoccaggio strategico inviata alla società ENI, Unità Stoccaggi gas Italia.

Considerato che l'importazione ha una durata inferiore ad un anno e pertanto rientra nelle condizioni previste dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001 sopra citato e che in particolare, essendo di durata inferiore a quattro mesi, non è richiesta la presentazione di un piano di investimenti;

Ritenuto che, nel caso in esame, data la modesta entità dei volumi aggiuntivi di gas da importare, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, per l'imposizione di ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la Unendo Energie S.r.l. (c.f. n.13454730154) con sede legale a Milano, via Vespri Siciliani, 9 (CAP 20146) ad effettuare, presso il terminale di Mazara del Vallo della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Algeria, per un quantitativo fino a 215 milioni di Smc, nel periodo 1°agosto 2001 – 31 ottobre 2001.

La Unendo Energie S.r.l è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 9 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 9 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 29.6.01 della EDISON GAS S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 4.7.01, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 60 milioni di Nmc di gas naturale prodotto in Russia, per il periodo 1° agosto 2001 – 31 gennaio 2002, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal contratto stipulato dalla stessa EDISON GAS S.p.A. e dalla PROMGAS S.p.A. in data 24.1.00;

Vista la documentazione presentata dalla EDISON GAS S.p.A, e in particolare:
copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
schema della struttura organizzativa;
elenco delle competenze disponibili;
elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni;
bilanci degli ultimi tre anni;
estratto del contratto di fornitura attestante l'origine del gas e le sue caratteristiche fisico – chimiche;
richiesta di stoccaggio strategico presentata alla soc ENI, Unità Stoccaggi gas Italia;
piano quinquennale degli investimenti;
estratto del contratto di fornitura attestante il punto di consegna del gas al confine italiano.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura integrativa rispetto alle importazioni già in corso in base ad un contratto sottoscritto tra i medesimi soggetti in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;

Considerato che l'importazione ha una durata inferiore ad un anno e pertanto rientra nelle condizioni previste dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001 sopra citato;

Ritenuto che, nel caso in esame, data la modesta entità dei volumi aggiuntivi di gas da importare, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, per l'imposizione di ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, e direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte 31 (CAP 20121) ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Russia, per un quantitativo fino a 60 milioni di Nmc, nel periodo 1°agosto 2001 – 31 gennaio 2002.

La EDISON GAS è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 9 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 9 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Dalmine Energie.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 7 maggio 2001 della soc. DALMINE ENERGIE S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 11 maggio 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 500 milioni di Smc annui di gas naturale prodotto in Norvegia, per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001, incrementabili fino a 1 miliardo di Smc annui a partire dal 1° ottobre 2002;

Vista la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa inviata in data 29 giugno 2001 dalla soc. DALMINE ENERGIE S.p.A., a seguito di richiesta in data 8 giugno 2001 da parte della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, e in particolare:

copie autentiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;

dichiarazione della soc. DALMINE S.p.A. con la quale si impegna a garantire il supporto finanziario alla propria controllata soc. DALMINE ENERGIE S.p.A.;

elenco delle competenze disponibili;

elenco delle attività svolte nel corso dell'anno 2000;

bilanci della soc. DALMINE S.p.A. relativi al triennio 1998 – 2000 e bilancio della soc. DALMINE ENERGIE S.p.A. al 30 giugno 2000 e situazione al 31 dicembre 2000;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l'origine del gas, alle sue caratteristiche fisico – chimiche, e alle modalità di trasporto e di consegna al confine italiano.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la DALMINE ENERGIE S.p.A (c.f. n. 02713230163) con sede legale, e direzione e uffici, in piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.1, Dalmine (BG) (CAP 24044) ad effettuare, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia, per un quantitativo fino a 500 milioni di Smc, per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001.

La DALMINE ENERGIE S.p.A é tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione si intende estesa alle stesse condizioni, e in permanenza dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001, per le eventuali ulteriori importazioni di gas dalla Norvegia, di cui in premessa, fino a 1 miliardo di metri cubi annui, a partire dal mese di ottobre 2002.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 9 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 9 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Libia da parte della Società Energia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 20 giugno 2001 della società Energia S.p.A., pervenuta a questo Ministero in data 22 giugno 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare, presso il terminale del gasdotto Greenstream di connessione alla rete nazionale di gasdotti, un quantitativo di gas naturale prodotto in Libia da due giacimenti di gas naturale in corso di sviluppo, che, in funzione della data di entrata in produzione a regime dei singoli giacimenti, è previsto in 500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° novembre 2003/30 settembre 2004 al 1° settembre 2004/31 marzo 2005, in 1500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° settembre 2004/31 marzo 2005 al 1° febbraio 2005/30 novembre 2005, e infine in 2000 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° febbraio 2005/30 novembre 2005 fino al termine della fornitura, previsto 24 anni dopo la data di inizio della fornitura stessa, con possibile estensione della fornitura, da negoziare nel corso del ventesimo anno contrattuale;

Vista la documentazione allegata e, in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo della società Energia S.p.A., con relativo certificato camerale;

dichiarazioni delle società controllanti C.I.R. S.p.A. e Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AG, con le quali si impegnano a garantire il supporto finanziario alla propria controllata società Energia S.p.A.;

struttura organizzativa ed elenco delle competenze e delle risorse umane della società Energia S.p.A.;

elenco delle attività svolte dalla società Energia S.p.A. nel corso dell'anno 2000;

bilanci della società Energia S.p.A., relativi agli anni 1999-2000 e bilanci delle società C.I.R. S.p.A e Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AG relativi al triennio 1998-2000;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l'origine del gas, l'impegno e la garanzia della fornitura per tutto il periodo contrattuale, le caratteristiche fisico - chimiche del gas oggetto della fornitura, e alle modalità di trasporto e di consegna del gas fino al confine italiano presso il terminale del gasdotto Greenstream di connessione alla Rete nazionale dei gasdotti.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Libia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la società Energia S.p.A. (c.f. n.0775660012) con sede legale, in via Ciovassino, 1 - 20121 Milano, ad importare, presso il terminale del gasdotto Greenstream di connessione alla rete nazionale, un quantitativo di gas naturale prodotto in Libia da due giacimenti di gas naturale in corso di sviluppo, che, in funzione della data di entrata in produzione a regime dei singoli giacimenti, è prevista in 500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° novembre 2003/30 settembre 2004 al 1° settembre 2004/31 marzo 2005, in 1500 milioni di Smc annui in un periodo variabile dal 1° settembre 2004/31 marzo 2005 al 1° febbraio 2005/30 novembre 2005, e infine in 2000 milioni di Smc annua in un periodo variabile dal 1° febbraio 2005/30 novembre 2005 fino al termine della fornitura, previsto 24 anni dopo la data di inizio della fornitura stessa.

La società Energia S.p.A. è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.01.

In caso di estensione, di cui in premessa, del contratto di importazione oltre la durata di 24 anni, da negoziare nel corso del ventesimo anno contrattuale, dovrà essere presentata una specifica richiesta di autorizzazione.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 9 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 12 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan da parte della Società Bridas Energy International.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Vista la domanda in data 9 marzo 2001 della soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 2.500 milioni di Smc annui di gas naturale prodotto in Paesi CIS, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° maggio 2001;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la nota di questa Direzione generale n.446360 del 18.5.01, con la quale la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A. è stata invitata ad adeguare la domanda di autorizzazione ai requisiti stabiliti dal Decreto ministeriale 27.4.01 sopra citato, i cui principali elementi erano peraltro già stati portati a conoscenza della stessa società con nota in data 22.3.01, e ad integrare la documentazione presentata, fornendo informazioni sulla provenienza del gas, sull'affidabilità della fornitura, nonché sulle società TAMRO Corporation e MARKOIL, fornitrici del gas, e sui relativi accordi per il trasporto del gas fino alla frontiera italiana;

Viste le note in data 18.5.01 e 31.5.01 della soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A., con le quali veniva fornita una documentazione integrativa alla domanda, dalla quale risultava che:

la provenienza del gas è dal Turkmenistan, come da dichiarazione di fornitura alla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd da parte del Ministero dell'industria petrolifera e delle risorse minerali del Turkmenistan, e che pertanto tale importazione, contribuendo alla diversificazione geografica, non richiede la presentazione di un piano di investimenti;

la soc. MARKOIL (BVI) Ltd, con sede nelle British Virgin Islands, fornitore del gas alla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A, è società controllata dalla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd, ed acquisisce a sua volta il gas dalla soc TAMRO Corporation, iscritta al Registro delle imprese dello Stato del Delaware;

Vista la nota n.446589 dell'11.6.01 con la quale questa Direzione generale ha comunicato alla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A. che la documentazione fornita mancava tuttora degli elementi richiesti circa gli accordi per il trasporto del gas fino alla frontiera italiana;

Vista la nota del 18.6.01 con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A dichiara che il trasporto del gas fino al terminale di Tarvisio è garantito dalla soc. MEZREGIONGAS, allegando una nota della soc. TAMRO Corporation in data 15.6.01, la quale afferma di disporre delle capacità di trasporto necessarie per mezzo di un impegno di trasporto mediante scambio di gas turkmeno in data 14.6.01, anch'esso allegato, da parte della s.r.l. MEZREGIONGAS – JANAQ, con sede nel distretto autonomo di Yamal – Nenezkiy;

Vista la nota del 22.6.01 con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A ribadisce che direttamente o tramite società collegate riceve gas dal Governo Turkmeno e che sono stati prestabiliti accordi commerciali con le soc. TAMRO Corporation e MEZREGIONGAS, controllata dalla soc. GAZPROM, attraverso i quali il gas è trasportato fino al terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, dove verrà ricevuto dalla soc. MARKOIL (BVI) Ltd, fornitore della stessa soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A;

Vista la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa successivamente inviata, e in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;

dichiarazione con cui la soc. BRIDAS Corporation si impegna a garantire il proprio supporto tecnico alla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A.;

dichiarazione con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd si impegna a garantire il proprio supporto finanziario alla controllata soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A

bilanci della soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l'origine del gas, alle sue caratteristiche fisico – chimiche, e alle modalità di trasporto e di consegna al confine italiano.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Turkmenistan e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

AUTORIZZA

la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A (c.f. n. 12708070151) con sede in Milano, via San Paolo 13 ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan, per un quantitativo fino a 2.500 milioni di Smc, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della presente autorizzazione.

La soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A é tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La validità della presente autorizzazione è subordinata all'invio a questa Direzione generale, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, della documentazione attestante gli accordi o i legami societari intercorrenti tra la soc. MEZREGIONGAS-JANAO e la soc. GAZPROM.

Roma, 12 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 27 luglio 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Russia da parte della Società Unendo Energie.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 12.7.2001 della soc. UNENDO ENERGIE. S.r.l con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad importare dalla Russia un quantitativo di 1.000.000.000 Smc per un periodo di 11 mesi con inizio dall'1.10.01;

Vista la documentazione relativa alla soc.UNENDO ENERGIE S.r.l., già in possesso dell'Amministrazione, e in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;

schema della struttura organizzativa;

elenco delle competenze disponibili;

dichiarazioni delle società ITALCOGIM S.p.A. e BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A, controllanti la UNENDO ENERGIE S.r.l., con le quali esse si impegnano a fornire il proprio supporto tecnico, logistico, organizzativo e finanziario alla stessa UNENDO ENERGIE S.r.l.;

piano di investimenti presentato dalla società ITALCOGIM S.p.A;

Vista la documentazione inviata in allegato alla domanda, e in particolare:

lettera in data 5.3.01 della fondazione pubblica n. 61027 Strategy Progress con sede a Mosca, indirizzata alla soc. International Team Comimpexp S.A. con sede in Romania, Sintana, via Blaga 3, con la quale si informa che la richiesta per la fornitura da parte della soc. GAZPROM di un volume di gas superiore a 1 miliardo di Smc alla FINGAS S.p.A è stata accettata e che è stata incaricata la soc. POLADEK Trading Ltd, avente uffici a Mosca, via Leningradskoje 15, di firmare il contratto di fornitura con la soc. FINGAS S.p.A, con sede in Palermo, via Libertà 78;

estratto dalla fattura pro-forma in data 8.3.01 della soc. POLADEK Trading Ltd, indirizzata alla soc. International Team Comimpexp S.A attestante le caratteristiche fisico – chimiche del gas e i quantitativi da fornire presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti a favore della soc. FINGAS S.p.A.;

lettera in data 11.6.01 della soc. POLADEK Trading Ltd indirizzata alla soc. International Team Comimpexp S.A., con la quale si dichiara la disponibilità a fornire alla soc. FINGAS S.p.A. volumi superiori a 1 miliardo di Smc di gas a partire dal 1° luglio 2001 fino al 31 dicembre 2002 e si incarica la stessa soc. International Team Comimpexp S.A. di definire il contratto per detta fornitura;

accordo in data 2.7.01 tra la soc. FINGAS S.p.A. e la soc. UNENDO ENERGIE S.r.l per la fornitura di 1.000.000.000 Smc per un periodo di 11 mesi;

richiesta di stoccaggio strategico inviata in data 29.6.01 alla società ENI, Unità Stoccaggi Gas Italia.

Considerato che l'importazione ha una durata inferiore ad un anno e pertanto rientra nelle condizioni previste dall'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001 sopra citato;

Ritenuto che, nel caso in esame, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, per l'imposizione di ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la Unendo Energie S.r.l. (c.f. n.13454730154) con sede legale a Milano, via Vespri Siciliani, 9 (CAP 20146) ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Russia, per un quantitativo di 1.000.000.000 Smc per un periodo di 11 mesi con inizio dall'1.10.01 .

La Unendo Energie S.r.l è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La validità della presente autorizzazione è subordinata all'invio a questa Direzione generale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una documentazione comprovante i collegamenti o gli accordi esistenti con la soc. GAZPROM da parte della società POLADEK Trading Ltd e della fondazione Strategy Progress, nonché dell'atto costitutivo e dell'ultimo bilancio della società FINGAS S.p.A.

Roma, 27 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 30 luglio 2001.

Autorizzazione all'aumento del quantitativo da importare del gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Dalmine Energie.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista l'Autorizzazione concessa da questa Direzione Generale, in data 9.7.2001, alla DALMINE ENERGIE S.p.A (c.f. n. 02713230163) con sede legale, e direzione e uffici, in piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.1, Dalmine (BG) (CAP 24044) relativa all'importazione, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, di gas naturale prodotto in Norvegia, per un quantitativo fino a 500 milioni di Smc, per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001.

Vista la domanda in data 12 luglio 2001 della soc. DALMINE ENERGIE S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 13 maggio 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad estendere l'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia di cui al punto precedente fino a 600 milioni di Smc annui, sempre per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001, incrementabili fino a 1 miliardo di Smc annui a partire dal 1° ottobre 2002;

Vista la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa inviata in data 24 luglio 2001 e in data 27 luglio 2001 dalla soc. DALMINE ENERGIE S.p.A., e in particolare: richiesta integrativa di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi al contratto di fornitura e alle modalità di trasporto e di consegna al confine italiano.

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la DALMINE ENERGIE S.p.A (c.f. n. 02713230163) con sede legale, e direzione e uffici, in piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.1, Dalmine (BG) (CAP 24044) ad aumentare fino a 600 milioni di Smc annui l'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia, autorizzata da questa Direzione Generale in data 9.7.2001 per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001.

La DALMINE ENERGIE S.p.A é tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

Rimane confermata alle stesse condizioni, e in permanenza dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001, la autorizzazione per eventuali ulteriori importazioni di gas dalla Norvegia, rilasciata in data 9.7.2001, fino a 1 miliardo di metri cubi annui, a partire dal mese di ottobre 2002.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 30 luglio 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 3 agosto 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Sondel.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 31 luglio 2001 della soc. Sondel S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 1° agosto 2001, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 1,4 miliardi di Smc annui di gas naturale prodotto in Norvegia, per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001;

Vista la documentazione allegata alla domanda e quella integrativa, inviata in data 2 agosto 2001 dalla soc. Sondel S.p.A., e in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;

elenco delle competenze disponibili;

elenco delle attività svolte;

bilanci della soc. Sondel S.p.a relativi al triennio 1998 – 2000;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;

dati rilevanti relativi sia al contratto di fornitura, attestante l'origine del gas, le sue caratteristiche fisico – chimiche e la consegna al confine franco-svizzero, sia al contratto per il trasporto in territorio svizzero e di consegna al confine italiano presso il terminale di Pass Gries, di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti italiani;

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la soc.Sondel S.p.a (c.f. n. 07210960154) con sede legale in Corso Venezia, 16, 20121 Milano, ad effettuare, presso il terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti,

l'importazione di gas naturale prodotto in Norvegia, per un quantitativo annuale di 1,4 miliardi di Smc, per un periodo di 10 anni a partire dal 1° ottobre 2001.

La Sondel S.p.a é tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 3 agosto 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 6 agosto 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto nel Qatar da parte della Società Edison Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 26.7.2001 della EDISON GAS S.p.A. pervenuta a questo Ministero in data 30.7.2001, successivamente integrata con nota in data 30.7.01, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo annuale di 3,5 milioni di tonnellate di GNL (Gas Naturale Liquefatto), equivalenti a circa 4,6 miliardi di Smc di gas naturale, prodotto in Qatar, per un periodo di 25 anni, con inizio fra il 1° aprile e il 1° ottobre 2005;

Vista la documentazione già in possesso dell'Amministrazione relativa alla soc. EDISON GAS, e in particolare:

- a) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
 - b) schema della struttura organizzativa;
 - c) elenco delle competenze disponibili;
 - d) elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni;
- bilanci relativi agli ultimi tre anni;

Vista la documentazione presentata dalla soc. EDISON GAS in allegato alla domanda di autorizzazione, e in particolare:

estratto del contratto di fornitura attestante l'origine del GNL e le sue caratteristiche fisico - chimiche;

richiesta di stoccaggio strategico presentata alla soc ENI, Unità Stoccaggi gas Italia;

estratto del contratto di fornitura attestante il trasporto via mare a mezzo di navi metaniere e la consegna del GNL presso un impianto di rigassificazione, che sarà realizzato nelle acque territoriali italiane 15 Km al largo di Porto Levante (RO).

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Qatar e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

Visto il decreto n.16767 del 7 luglio 2000, successivamente modificato con decreto n.16781 del 4 agosto 2000, con cui la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie ha autorizzato la soc. EDISON GAS a realizzare il terminale di rigassificazione sopra indicato;

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA

la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte 31 (CAP 20121) ad effettuare, presso l'impianto di rigassificazione, da realizzare nelle acque territoriali italiane 15 Km al largo di Porto Levante (RO), l'importazione di un quantitativo annuale di 3,5 milioni di tonnellate di GNL, equivalenti a circa 4,6 miliardi di Smc di gas naturale, per un periodo di 25 anni, con inizio fra il 1° aprile e il 1° ottobre 2005.

La EDISON GAS è tenuta a:

a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

b) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 6 agosto 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 30 agosto 2001.

Autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan da parte della Società Unendo Energie.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l'articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3 sopra citato;

Vista la domanda in data 26 giugno 2001 della soc. UNENDO ENERGIE s.r.l., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione a importare un quantitativo di 1.200 milioni di Smc annui di gas naturale prodotto in Turkmenistan o in Paesi CIS, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 2002;

Vista la documentazione allegata all'istanza, e in particolare:

copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo con relativo certificato camerale, da cui risulta che la soc. UNENDO ENERGIE s.r.l. è posseduta pariteticamente dalla soc. ITALCOGIM S.p.A. e dalla BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A.;

elenco delle competenze e delle attività svolte dai gruppi societari BRIDAS ed ITALCOGIM;

dichiarazione con cui la soc. ITALCOGIM S.p.A. si impegna a garantire il proprio supporto tecnico, logistico e organizzativo alla soc. UNENDO ENERGIE s.r.l.;

dichiarazione con cui la soc. ITALCOGIM S.p.A. si impegna a garantire il proprio supporto finanziario ed economico alla controllata soc. UNENDO ENERGIE s.r.l.;

bilanci della soc. ITALCOGIM S.p.A. e relative referenze bancarie;

dichiarazione con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A. si impegna a garantire il proprio supporto tecnico alla soc. UNENDO ENERGIE s.r.l.;

dichiarazione con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd, società controllante di BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A., si impegna a garantire il proprio supporto finanziario ed economico alla BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A., e relative referenze bancarie;

richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico;
dati rilevanti relativi al contratto di fornitura tra la soc. UNENDO ENERGIE s.r.l. e la soc. MARKOIL (BVI) Ltd, con sede nelle British Virgin Islands;
dati rilevanti relativi al contratto di fornitura tra la soc. MARKOIL (BVI) Ltd e la soc TAMRO Corporation, iscritta al Registro delle imprese dello Stato del Delaware;
attestazione relativa all'origine del gas dal Turkmenistan, come da dichiarazione di fornitura alla soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL Ltd, e alle sue collegate, da parte del Ministero dell'industria petrolifera e delle risorse minerali del Turkmenistan;
nota del 18.6.01 con cui la soc. BRIDAS ENERGY INTERNATIONAL S.p.A dichiara che il trasporto del gas fino al terminale di Tarvisio è garantito dalla soc. MEZREGIONGAS, collegata della soc. OAO GAZPROM, allegando una nota della soc. TAMRO Corporation in data 15.6.01, la quale afferma di disporre delle capacità di trasporto necessarie per mezzo di un impegno di trasporto mediante scambio di gas turkmeno in data 14.6.01, anch'esso allegato, da parte della s.r.l. MEZREGIONGAS – JANA O, con sede nel distretto autonomo di Yamal – Nenetzkiy.

Vista la nota della soc. UNENDO ENERGIE s.r.l. in data 13.8.01, pervenuta in data 23.8.01, con la quale è stato trasmesso il certificato di registrazione della soc. MEZREGIONGAS – JANA O rilasciato in data 11.3.99 dal Ministero per le tasse e i tributi della Federazione Russa, nonché la documentazione relativa alla partecipazione azionaria della soc. . MEZREGIONGAS, collegata della soc. OAO GAZPROM, nella soc. MEZREGIONGAS – JANA O;

Considerato che l'autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Turkmenistan e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all'art.3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;

AUTORIZZA

la soc. UNENDO ENERGIE s.r.l. (c.f. n. 13454730154) con sede in Milano, via Vespri Siciliani n.9 ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della rete nazionale dei gasdotti, l'importazione di gas naturale prodotto in Turkmenistan, per un quantitativo fino a 1.200 milioni di Smc, per un periodo di 5 anni a partire dall'1.1.2002.

La soc. UNENDO ENERGIE s.r.l. è tenuta a:

rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all'articolo 18, comma 4;

sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di importazione;

inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;

rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall'Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 30 agosto 2001.

Il Direttore generale: FANELLI

**Tab .1 AUTORIZZAZIONI IMPORTAZIONI PLURIENNALI GAS PRODOTTO IN
PAESI NON APPARTENENTI ALLA UE
Situazione al 31 agosto 2001**

	Società richiedente autorizzazione	Data richiesta autorizzazione	Data comunicazione dati integrativi	Paese di produzione gas	Periodo importazione	Volumi gas importato	Data autorizzazione
1	BRIDAS	23.11.00	18.6.01	Turkmenistan	5 anni dal 12 luglio 2001	2,5 miliardi Smc/anno	12.7.01
2	DALMINE ENERGIA	7.5.01	29.6.01	Norvegia	10 anni da 1° ottobre 2001	500 milioni di Smc da 1° ottobre 2001; 1 miliardo di Smc/anno da 1° ottobre 2002	9.7.01
3	ENERGIA	20.6.01	2.7.01	Libia	24 anni da 1° novembre 2003	500 milioni di Smc crescenti fino a 2000 milioni di Smc/anno da 1° febbraio 2005	9.7.01
4	ENERGIA	20.6.01	2.7.01	Norvegia	4 anni e 2 mesi da 1° ottobre 2001	496 milioni di Smc crescenti a 1500 milioni di Smc/anno da 1° ottobre 2003	9.7.01
5	DALMINE ENERGIA	12.7.01	24.7.01	Norvegia	Vedi dati riga 2	Incremento 100 milioni di Smc/anno da 1.10.01 a 1.10.02	30.7.01
6	SONDEL	31.7.01	2.8.01	Norvegia	10 anni da 1° ottobre 2001	1,4 miliardi Smc/anno	3.8.01
7	EDISON	26.7.01	30.7.01	Qatar	25 anni dal 1° aprile/1° ottobre 2005	3,5 milioni t di GNL = 4,6 miliardi di Smc annui	6.8.01
8	UNENDO ENERGIE	26.6.01	13.8.01	Turkmenistan	5 anni da 1° gennaio 2002	1200 milioni Smc/anno	30.8.01

**Tab. 2 AUTORIZZAZIONI IMPORTAZIONI SPOT DI GAS PRODOTTO IN PAESI
NON APPARTENENTI ALLA UE
Situazione al 31 agosto 2001**

	Società richiedente autorizzazione	Data richiesta autorizzazione	Paese di produzione gas	Periodo importazione	Volumi gas importato	Data avvenuta autorizzazione
1	EDISON GAS	12.4.01	Russia	dal 1° maggio 2001 al 30 settembre 2001, estendibile al 31 ottobre 2001	300.000 Nmc	26.4.01
2	EDISON GAS	31.5.01	Algeria	dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001	48.000 Smc/g	5.6.01
3	UNENDO ENERGIE (ex richiesta BRIDAS)	1.6.01	Algeria	dal 1° agosto 2001 al 31 ottobre 2001	215 milioni di Smc	9.7.01
4	CAMUZZI	20.6.01	Russia	dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001	176,8 milioni di Smc	autorizzazione intervenuta 7.7.01 per silenzio assenso
5	EDISON GAS	29.6.01	Russia	dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002	60 milioni di Nmc	9.7.01
6	UNENDO ENERGIE	12.7.01	Russia	dal 1° ottobre 2001 al 31 agosto 2002	1000 milioni di Smc	27.7.01
7	ENEL	13.8.01	Russia	Dal 1° al 30 settembre 2001	24 milioni di Smc	autorizzazione intervenuta 28.8.01 per silenzio assenso

**Tab. 3 COMUNICAZIONI IMPORTAZIONI GAS PRODOTTO IN PAESI
APPARTENENTI ALLA UE
Situazione al 31 agosto 2001**

	Società importatrice	Data comunicazione	Paese di produzione Gas	Periodo importazione	Volumi gas importato
1	EDISON GAS	31.5.01	gas europeo fornito da Distrigas	SPOT dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2001	200.000 Smc/g nel mese di giugno; 152.000 Smc/g da luglio a settembre
2	PLURIGAS	26.6.01	Olanda	dal 1° ottobre 2001 per 10 anni	3 miliardi Smc/anno
3	BLUGAS	16.7.01	Germania (HUB)	SPOT dal 17 maggio 2001 al 30 settembre 2001	13,8 milioni Smc

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

COMUNICATO 31 agosto 2001.

Publicazione dei dati relativi alle capacità di trasporto continue per l'anno termico 1° ottobre 2001 - 1° ottobre 2002.

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si pubblicano nella tabella allegata i dati relativi alle capacità di trasporto continue relative ai punti di interconnessione della rete nazionale dei gasdotti con i sistemi di trasporto di altri Stati, nonché al terminale di GNL di Panigaglia, relativamente all'anno termico 1° ottobre 2001 – 1° ottobre 2002.

I dati sono ricavati dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dello stesso Decreto dalla soc. SNAM in data 20 settembre 2000, in data 20 dicembre 2000 a seguito di richiesta di informazioni di questa Direzione in data 18 ottobre 2000, in data 19 febbraio 2001, e in data 1° marzo 2001 a seguito di richiesta di informazioni in data 18 gennaio 2001 da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base alla Delibera n. 151 del 2000, nonché dalla soc. Rete Gas Italia in data 6 luglio 2001 a seguito di richiesta di informazioni in data 19 aprile 2001 da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e in data 28 agosto 2001.

La società Rete Gas Italia provvederà a pubblicare, entro il 7 settembre 2001, i dati sulle ulteriori capacità di tipo interrompibile, annuale e stagionale, disponibili agli stessi punti di interconnessione per lo stesso anno termico 1° ottobre 2001 – 1° ottobre 2002, come calcolate in base ai criteri esposti nelle comunicazioni sopra riportate.

Con successiva comunicazione, a seguito della pubblicazione dei criteri di accesso alle capacità di trasporto e di utilizzo dei terminali di GNL prevista dall'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, saranno pubblicati i dati relativi alle capacità di trasporto impegnate e disponibili riferite al periodo decennale, di cui all'articolo 3, comma 9, dello stesso Decreto.

Roma, 31 agosto 2001

Capacità di trasporto continue anno termico 1° ottobre 2001 - 1° ottobre 2002
(valori in MSm³/giorno - fisici a 15 °C e 1,01325 bar)

Punto di interconnessione		Capacità continua
Importazione dalla Russia	da 1.10.01 a 31.10.01	71,4
Punto di consegna Tarvisio	da 1.11.01 a 28.2.02	73,5
	da 1.3.02 a 1.10.02	64,9
Importazione dal Nord Europa		43
Punto di consegna Passo Gries		
Importazione dal Nord Africa		88
Punto di consegna Mazara del Vallo		
Impianto di rigassificazione GNL di Panigaglia		10
Esportazione Slovenia/Croazia		4,4
Punto di riconsegna Gorizia		
Esportazione Svizzera		1,2
Punto di riconsegna Bizzarone		
Esportazione Repubblica di San Marino		0,5
Punto di riconsegna 1 e 2 presa della Repubblica di San Marino		